



Coordinamento Nazionale FLP-Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel. 06.46547989 fax 06.46547954 flp_interno@icloud.com www.flp-interno.it



NOTIZIARIO FLP-Interno n. 71 - 19 luglio 2017

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.

LA FLP SCRIVE AL MINISTRO DELL'INTERNO E AL CAPO DELLA POLIZIA per chiedere chiarimenti in merito alla attribuzione delle funzioni di "supporto logistico-amministrativo" agli ispettori ed ai funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Con il nostro [Notiziario n. 55](#) del 26 giugno 2017 abbiamo dato notizia della pubblicazione nella GU n. 143 del 22-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 30 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che è possibile scaricare facendo clic [qui](#).

Il decreto disciplina l'ordinamento delle quattro forze di polizia e contiene sostanziali modifiche nei ruoli e nelle piante organiche delle varie professionalità.

Nel citato Notiziario n. 55 scrivemmo: *"Non sembra che il decreto legislativo contenga norme che possano avere diretta incidenza sul ruolo e le funzioni del personale dell'amministrazione civile dell'interno, ritenendo che la funzione di "coordinamento" demandata a talune figure debba essere limitata nei confronti del solo personale avente funzioni di polizia"*.

Tuttavia, dopo un'attenta rilettura, ci siamo accorti che non è proprio così.

La disposizione novellata ha creato un nuovo ruolo (con coincidenza dei profili del personale di polizia) ed ha introdotto espressamente la carriera, affidando, altresì, agli ispettori tecnici ed ai funzionari tecnici le medesime funzioni di cui sopra, integrate dalla funzione di "supporto logistico-amministrativo".

Abbiamo allora [scritto](#) al Ministro dell'interno e al Capo della Polizia chiedendo loro di chiarire la portata dell'attribuzione delle funzioni di "supporto logistico-amministrativo" agli ispettori ed ai funzionari tecnici.

Riteniamo infatti che che il Ministro dell'Interno, in sede di applicazione del comma 4 dell'art. 1 del d. lgs. n. 95/2017 (che prevede l'individuazione delle "dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1") possa eliminare qualsiasi dubbio in merito all'invasione di competenze amministrative da parte del personale tecnico di polizia, spettanti per legge esclusivamente al personale dell'amministrazione civile dell'Interno.

Qualora non avremo certezze in merito, desumibili anche da provvedimenti normativi del Ministro, ci vedremo costretti ad interessare della questione le Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per segnalare l'avvenuto esercizio dell'eccesso di delega nell'approvazione del d. lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 rispetto alle strette previsioni della legge n. 124/2015.





Coordinamento Nazionale FLP-Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel. 06.46547989 fax 06.46547954 flp_interno@icloud.com www.flp-interno.it

Segreteria Nazionale



Roma, 18 luglio 2017

Al Ministro dell'Interno
On. Marco Minniti

Al Capo della Polizia
Prefetto franco Gabrielli

e, p.c. Al Direttore dell'Ufficio Relazioni
Sindacali del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo

Oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Richiesta chiarimenti in merito all'attribuzione delle funzioni di "supporto logistico-amministrativo" agli ispettori ed ai funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 pubblicato in GU n. 143 del 22-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 30, sono state approvate "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Tale decreto, all'articolo 1, comma 2 ha apportato delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, modificando i ruoli del personale tecnico di polizia che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

La precedente disposizione (art. 1) assegnava a tale personale funzioni inquadrabili nei settori di polizia scientifica, ((di telematica)), di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento ((e psicologia)) e del servizio sanitario.

La disposizione novellata ha creato un nuovo ruolo (con coincidenza dei profili del personale di polizia) ed ha introdotto espressamente la carriera, affidando, altresì, agli ispettori tecnici ed ai funzionari tecnici le medesime funzioni di cui sopra, integrate dalla funzione di "**supporto logistico-amministrativo**".

In proposito, questa O.S. ritiene imprescindibile per la tenuta di corrette relazioni sindacali, un chiarimento in ordine alla portata di tale ultima funzione aggiunta, relativa al "supporto logistico-amministrativo", visto che l'articolo 36 della legge n. 121/1981 mantiene ferma la distinzione tra 1) i ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, 2) i di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali, e 3) **i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno** a cui sono affidate **le funzioni di carattere amministrativo**, contabile e patrimoniale, nonché le mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie.



Del resto, anche la legge n. 124/2015, all'art. 8, lett. a) forniva delega limitatamente "a conseguenti modificazioni degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva ..., ferme restando le facoltà assunzionali..., nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, **fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia**, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della ... legge, in quanto compatibili".

La legge delega, dunque, non conteneva alcuna previsione di modifica delle funzioni del personale del Ministero dell'Interno che continuano ad essere cristallizzate nell'articolo 36 della legge n. 121/1981.

Pertanto, ribadendo la necessità di un chiarimento in merito all'attribuzione delle funzioni di "supporto logistico-amministrativo" agli ispettori ed ai funzionari tecnici, si ritiene che il Ministro dell'Interno, proprio in sede di applicazione del comma 4 dell'art. 1 del d. lgs. n. 95/2017 che prevede l'individuazione delle "dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1" possa eliminare qualsiasi dubbio in merito all'invasione di competenze amministrative da parte del personale tecnico di polizia, spettanti per legge esclusivamente al personale dell'amministrazione civile dell'Interno.

Qualora non si avranno certezze in merito, desumibili anche da provvedimenti normativi del Ministro, questa O.S. si vedrà costretta ad interessare della questione le Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per segnalare l'avvenuto esercizio dell'eccesso di delega nell'approvazione del d. lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 rispetto alle strette previsioni della legge n. 124/2015.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti



DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017,
n. 95

Art. 1

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli **e la seguente carriera** del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica:

a) ruolo degli **agenti** e **assistenti** tecnici;

b) ruolo dei **sovrintendenti** tecnici;

c) ruolo degli **ispettori** tecnici;

d) **carriera** dei **funzionari** tecnici.

2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di **supporto logistico**; quello di cui alla lettera c) e la **carriera di cui alla lettera d)** sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e **supporto logistico-amministrativo**.

4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica

Art.1 Istituzione dei ruoli **Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscienza o tecnica**, attinente ai settori di **polizia scientifica, ((di telematica)), di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento**, di arruolamento ((e **psicologia**)) e del **servizio sanitario**: 1) ruolo degli **operatori** e **collaboratori** tecnici; 2) ruolo dei **revisori** tecnici; 3) ruolo dei **periti** tecnici; 4) ruolo dei **direttori** tecnici; 5) ruolo dei **dirigenti** tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. ((I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)). ((7)) ----- AGGIORNAMENTO (7) Il D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l'art. 40 comma 1) che "Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41".

supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.

Legge 121/1981

ART. 16. (Forze di polizia) Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

ART. 36. (Ordinamento del personale) Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: l) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Allo espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno:

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Art. 19. (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

Legge 124 2015

Art. 8, lett. a)

Testo in vigore dal: 16-7-2016

Art. 8 Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) **con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica:** riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; **riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni**, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; **razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali**; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; **riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia**, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,

assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;